

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita Sanlorenzo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso presentato in data 3/07/2018 dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Ancona (C.F.: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F.: [OMISSIS] – P.E.C. [OMISSIS]), con studio in Roma, Via [OMISSIS], presso cui è eletto domicilio, avverso la decisione n. 3/2018 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Ancona il 30/05/2018, depositata il giorno 1/06/2018 e notificata per P.E.C. all'incolpato in data 4/06/2018, con la quale è stata comminata all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Piero Melani Graverini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso.

### **FATTO**

In data 6 febbraio 2013 il COA di Ancona contestava all'Avv. [RICORRENTE] *“di aver rappresentato e difeso alcune società davanti al Consiglio di Stato redigendo e sottoscrivendo atti di appello avverso decisioni del TAR Marche nell'anno 2011 senza abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”*.

L'incolpato compariva davanti al Presidente del COA e chiariva di non aver svolto alcuna attività di difesa davanti al Consiglio di Stato per le società facenti parte del gruppo ATI [ALFA]. Entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, il COA di Ancona trasmetteva gli atti al CDD.

Il 1° febbraio 2016 il CDD comunicava all'Avv. [RICORRENTE] la nomina del Consigliere Istruttore e veniva svolta la relativa attività.

In data 26 aprile 2016 il Consigliere Istruttore depositava la relazione preliminare e chiedeva l'approvazione del seguente capo di incolpazione, che avveniva in data 27 maggio 2016:

*“violazione dell'art. 36, comma 1, del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 21 del previgente CDF) per avere svolto attività defensionale davanti al Consiglio di Stato in favore di una pluralità di clienti, accettando il mandato defensionale seppure in uno ad avvocati abilitati, certificando l'autenticità delle sottoscrizioni e sottoscrivendo i ricorsi e le memorie avanti al Consiglio di Stato nei giudizi n. [OMISSIS]-[OMISSIS]-[OMISSIS]-[OMISSIS]-[OMISSIS]-[OMISSIS]-[OMISSIS] del 2011 e n. [OMISSIS] del 2012, il tutto in mancanza di abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, negli anni 2011 e seguenti”*.

In seguito all'istruttoria, il CDD ed in data 20 aprile 2018 dava lettura del dispositivo con cui all'Avv. [RICORRENTE] veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura.

Avverso detta decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto rituale impugnazione a mezzo del proprio difensore con la quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della decisione emessa dal CDD di Ancona, voglia in via preliminare annullare la sentenza impugnata per inammissibilità/improcedibilità dell'azione, nel merito prosciogliere l'Avv. [RICORRENTE] rispetto ad ogni incolpazione e, in via subordinata, applicare la sanzione del richiamo verbale al posto di quella della censura.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce ed eccepisce:

- I) Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014 e dell'art. 65 legge n. 247/2012 in quanto il procedimento non sarebbe stato incardinato secondo l'*iter* previsto dalla legge;
- II) Difformità tra la "*contestazione disciplinare*" ed il capo di incolpazione in quanto quest'ultimo presenterebbe un contenuto nettamente più ampio rispetto alla prima, avverso la quale l'incolpato avrebbe esercitato la propria difesa cristallizzando la contestazione;
- III) Infondatezza della contestazione sotto il profilo soggettivo in quanto l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe commesso i fatti contestati in assenza di elemento soggettivo e sarebbe caduto in un errore scusabile;
- IV) Infondatezza della contestazione sotto il profilo oggettivo in quanto l'Avv. [RICORRENTE] si sarebbe limitato solamente ad affiancare i Colleghi abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori senza svolgere alcuna attività difensiva in proprio e senza causare alcuna conseguenza negativa agli assistiti peraltro consapevoli del fatto che l'incolpato non potesse esercitare in via autonoma;
- V) Eccessività e sproporzione della sanzione in quanto la valutazione operata dal CDD non sarebbe consona al caso concreto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la "*non corretta incardinazione del procedimento disciplinare*" sotto un duplice profilo.

In primo luogo, evidenzia come il COA di Ancona non abbia mai formalizzato alcuna contestazione a carico dell'iscritto provenendo la "*contestazione disciplinare*" datata 06.02.2013 dal Presidente (Avv. [OMISSIS]) il quale, senza dichiarare di agire previa delibera/autorizzazione del COA, rappresenta un organo istituzionale diverso dal COA medesimo. Pertanto, ad avviso della difesa, il COA non avrebbe acquisito alcuna notizia circa i fatti concretanti la "*contestazione disciplinare*" del 06.02.2013.

In secondo luogo, eccepisce la violazione dell'art. 11, comma 1, del Regolamento CNF n. 2/2014 a mente del quale "***Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente: a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni; b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.***"

Nel caso in esame, invece, rileva la difesa dell'Avv. [RICORRENTE], il COA di Ancona non ha dato notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare né all'iscritto né al CDD.

In altri termini, il procedimento non è stato incardinato, ad avviso della difesa del ricorrente, secondo il prescritto *iter* procedimentale.

Il motivo è infondato. In primo luogo, preme evidenziare come il Regolamento CNF n. 2/2014 sia entrato in vigore solamente il primo gennaio 2015 (cfr. art. 39 del citato regolamento) per cui le attività compiute dal COA di Ancona non possono ritenersi censurabili alla luce del dettato dell'art. 11 del Regolamento.

Tanto premesso, nel caso di specie il Presidente del COA non può che avere agito nella sua qualità di Presidente del COA di Ancona, e quindi quale rappresentante dell'ente. In tale veste lo stesso ha audito l'odierno ricorrente e innanzi al COA si è svolta parte delle attività preprocedimentali che la disciplina vigente al momento dei fatti attribuiva alla competenza dell'Organo territoriale. A riprova di ciò vi è la circostanza per cui in data 6 febbraio 2013 l'Avv. [RICORRENTE] sia stato sentito dal Presidente e dal Segretario del COA di Ancona; inoltre, in data 26 novembre 2013, con lettera prot. n. 1806/13 era sempre il COA, per il tramite dell'Avv. [OMISSIS], a chiedere documentazione all'incolpato in relazione ai fatti contestati.

In ogni caso, per costante giurisprudenza, eventuali violazioni procedimentali possono comportare l'annullamento della decisione disciplinare soltanto ove comportino una lesione del diritto di difesa (si veda tra le tante CNF sent. 197 del 5 novembre 2021). Nel caso di specie non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, come ampiamente si può dedurre dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente stesso nell'atto di impugnazione. Infine, e *ad abundantiam*, sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che la notizia di illecito fosse venuta a conoscenza dell'Avv. Paoli nella sua veste di iscritto all'ordine e non di Presidente del COA, in quanto l'azione disciplinare può essere avviata dal COA anche sulla base di semplici informazioni (si veda in tale senso CNF sent. n. 75 del 15 aprile 2021).

Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente si duole del fatto per cui il capo di incolpazione approvato dal CDD presenti un contenuto nettamente più ampio rispetto alla "contestazione disciplinare" elevata inizialmente dal COA.

Quest'ultima, senza alcuna indicazione circa la norma che sarebbe stata violata, si riferiva all'aver "rappresentato e difeso alcune società dinanzi al Consiglio di Stato redigendo e sottoscrivendo atti di appello avverso decisioni del TAR Marche...", mentre il capo di incolpazione formulato dal CDD contiene la seguente contestazione: "Violazione dell'art. 36 n. 1 Codice Deontologico Forense (già art. 21 VCDF) per avere svolto attività defensionale in favore di una pluralità di clienti, in forza di procura disgiunta a rappresentare e difendere, sottoscrivendo gli atti e certificando l'autenticità delle sottoscrizioni nei ricorsi e nelle memorie depositati al Consiglio di Stato in mancanza di abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori".

Quest'ultimo, dunque, ad avviso della difesa, oltre ad indicare la norma violata introdurrebbe per la prima volta, la contestazione in ordine all'autentica delle sottoscrizioni ed in ordine

all'esercizio disgiunto dell'attività defensionale.

In relazione a tali doglianze, si fa preliminarmente rilevare come, dopo lo svolgimento di alcune attività istruttorie preliminari da parte del COA di Catania, il procedimento disciplinare (rubricato al n. 8/2016) si sia compiutamente svolto dinanzi al CDD di Catania seguendo l'iter previsto dalla nuova legge professionale e dal Regolamento CNF n. 2 del 2014.

Ebbene, nell'ambito del procedimento disciplinato dal Regolamento CNF n. 2 del 2014, è proprio con l'approvazione del capo di incolpazione che l'organo di disciplina deve, per la prima volta, comunicare all'iscritto "l'enunciazione ... dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate" (art. 17, comma 2, n. 1, lett. b del Regolamento).

Con la successiva citazione a giudizio, poi, l'onere di specificazione della condotta contestata viene reso più stringente, prevedendosi che il CDD indichi "...in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate" (art. 21, comma 2, lett. b, del Regolamento).

Dopo la comunicazione dell'approvazione del capo di incolpazione, l'iscritto può esercitare il proprio diritto di difesa accedendo ai documenti contenuti nel fascicolo e avendo la facoltà di depositare memorie e documenti e di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese (art. 17, comma 2, n. 2, lettere a, b e c, del Regolamento).

Non è, quindi, ravvisabile nella progressiva specificazione e qualificazione giuridica della condotta contestata, alcuna violazione dei diritti di difesa dell'incolpato, essendo tale progressiva specificazione prevista dalle norme regolamentari, le quali individuano proprio nell'atto di approvazione del capo di incolpazione il momento in cui l'addebito va, come accaduto nella fattispecie concreta in esame, circostanziato. Rispetto ad esso, l'odierno ricorrente ha svolto ampie difese in sede amministrativa senza che appaia configurabile alcuna violazione del diritto al contraddittorio.

Infondato appare anche il terzo motivo di ricorso in quanto nel caso di specie è da ritenersi sussistente l'elemento soggettivo ed è da escludersi l'ipotesi di errore scusabile.

La difesa sostiene che l'Avv. [RICORRENTE], giovane trentacinquenne all'epoca dei fatti, può essere incorso, nella fattispecie concreta in esame, in un errore scusabile, ponendo in essere la condotta contestata nella "...più completa e totale assenza di ogni e qualsiasi ipotesi di elemento psicologico". In tale errore, si evidenzia, il giovane professionista può essere incorso anche facendo affidamento su un precedente del quale era a conoscenza, mai censurato dal COA di Ancona, relativo a casi rappresentati come simili.

Gli argomenti sono infondati. Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente chiarire come l'incolpato fosse consapevole di non essere abilitato a svolgere la difesa, a nulla rilevando l'esistenza di condotte simili da parte di terzi. Si ricorda che *"ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento"*

*dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "suitas" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie"* (cit. CNF sent. n. 27 del 22 marzo 2022).

Neppure l'invocato invocato priva di rilievo la condotta, atteso che *"l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza [...] ne deriva che non possa parlarsi di imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere ed interpretare correttamente l'ordinamento giuridico e forense"* (cit. Cass. Sez. Un., sent n. 18460 del 12 luglio 2018).

Infine, richiamare la giovane età dell'incolpato di sicuro non è motivo valido per sostenere l'ipotesi di errore scusabile.

Con il quarto motivo la difesa del ricorrente deduce l'insussistenza, sotto il profilo oggettivo, dell'illecito disciplinare per il quale è stato sanzionato dal CDD di Ancona.

A sostegno di tale assunto argomenta nel senso che segue.

L'Avv. [RICORRENTE] si sarebbe limitato ad affiancare i Colleghi abilitati compiendo attività di raccordo e fornendo loro supporto materiale e giuridico, consistente nello studio delle questioni e nella revisione degli atti ma senza svolgere attività difensive, non avendo ricoperto alcun ruolo nell'ambito dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Quanto alla sottoscrizione degli atti, si tratterebbe di attività che non ha causato alcuna conseguenza negativa per gli assistiti e la cui contestazione risulta essere frutto di un formalismo giuridico. Ha sempre reso edotti gli assistiti della propria condizione e delle attività svolte.

Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto i comportamenti tenuti dall'Avv. [RICORRENTE] non sono idonei a determinare l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare, ma possono al più costituire motivo di valutazione in ordine alla sanzione da irrogare, come in effetti fatto dal CDD (in termini, tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2018, n. 226).

Proprio per tale motivo va disatteso anche il quinto motivo di ricorso atteso che la sanzione irrogata dal CDD di Ancona è da ritenersi congrua alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza, nonché in relazione all'uso dei criteri di determinazione della medesima.

Preliminarmente si deve evidenziare il principio secondo cui ai procedimenti disciplinari in corso all'entrata del nuovo codice deontologico forense si applicano, anche sul piano sanzionatorio, le norme eventualmente più favorevoli all'incolpato (in tal senso Cass. Sez. Un., sent. n. 17534 del 4 luglio 2018; CNF sent. n. 140 del 22 novembre 2018).

Nel caso di specie l'art. 21 del codice previgente non riportava una specifica sanzione edittale, rifacendosi alla valutazione dell'organo giudicante ed ai criteri di valutazione delle fattispecie. Giustamente il CDD di Ancona ha ritenuto di attenersi alle previsioni dell'art. 36 del nuovo codice deontologico forense, nello specifico del comma 1.

La sanzione edittale prevista dalla norma è quella della sospensione dall'esercizio della professione forense da 6 a 12 mesi, mentre quella attenuata è la censura.

Corretta è la valutazione operata dal CDD in ordine all'irrogazione della pena e all'esclusione dell'applicabilità del richiamo verbale stante la condotta reiterata tenuta dall'incolpato che non può rientrare assolutamente nelle ipotesi per cui è stato previsto questo istituto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto le valutazioni operate dal CDD devono ritenersi adeguate e corrette.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi. 3 dicembre 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria